



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXII - n. 12

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 10 aprile 2012

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

PB682 - AVRON-REGISTRO DEL MERCATO NAZIONALE

Provvedimento n. 23387

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 marzo 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole" (di seguito, Decreto);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Avron s.r.o. (di seguito, anche "Avron"), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 2, lettera c), del Decreto. La società, che ha sede legale a Bratislava in Slovacchia, gestisce una banca dati on line, denominata "Registro del Mercato Nazionale", disponibile sul sito internet www.registro-mn.com, che consente la ricerca di nominativi di imprese italiane. La società ha dichiarato di essersi costituita ad aprile 2011 e di non avere ancora un bilancio.

2. La società SCAF Società Cooperativa Autocustodi Fiorentini a r.l., in qualità di segnalante.

II. IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

3. Il procedimento concerne un messaggio pubblicitario segnalato da titolari di imprese, da professionisti, ecc., consistente in una comunicazione scritta, inviata tramite posta, volta a promuovere la citata banca dati on line "Registro del Mercato Nazionale" (cfr. il pt. 12 ss.).

4. Tale comunicazione consiste di un modulo, che riporta alcuni dati dell'impresa destinataria, nel quale viene proposto un servizio gratuito di aggiornamento dati e un servizio a pagamento, utilizzando informazioni che, nel loro complesso, sono idonee ad ingenerare nei destinatari l'erroneo convincimento che la compilazione e l'invio del modulo stesso non comporti alcun onere economico, trattandosi di una mera verifica e aggiornamento dei dati aziendali ivi indicati. In realtà, re-inviando il modulo compilato le imprese destinatarie aderiscono inconsapevolmente ad un servizio a pagamento di inserimento di ulteriori dati nella citata banca dati on line, della durata di tre anni e al costo di 1.270 euro annuali.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

5. Da giugno 2011 ad oggi sono pervenute all'Autorità, anche tramite la Direzione Contact Center, oltre mille segnalazioni, nelle quali si lamenta la presunta ingannevolezza delle informazioni riportate nella comunicazione inviata da Avron, con cui promuove la banca dati on line "*Registro del Mercato Nazionale*".

6. In data 21 settembre 2011 è stato comunicato alla società Avron l'avvio del procedimento istruttorio PB682 per presunta violazione degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto. Nella comunicazione di avvio veniva prospettata la presunta ingannevolezza del messaggio contenuto nella comunicazione diffusa dalla società, ipotizzando che la stessa presentasse con modalità oscure e poco trasparenti il carattere oneroso dell'iscrizione a pagamento nella suddetta banca dati, confondendola attraverso il richiamo all'attività gratuita di mero aggiornamento dei dati.

7. Contestualmente all'avvio del procedimento sono state richieste ad Avron informazioni in merito ai criteri di selezione dei professionisti destinatari della comunicazione promozionale in questione, al numero di sottoscrittori italiani a titolo oneroso negli ultimi tre anni ed al numero di sottoscrittori italiani che hanno chiesto e ottenuto di esercitare il diritto di recesso.

8. In data 28 novembre 2011, la società SCAF Società Cooperativa Autoscutodi Fiorentini a r.l. (di seguito, anche "SCAF") ha presentato un'istanza di partecipazione al procedimento, accolta con comunicazione del 22 dicembre 2011.

9. La società Avron ha presentato una memoria difensiva in data 20 gennaio 2012, rispondendo alle richieste di informazioni.

10. La società SCAF ha presentato la propria memoria in data 7 febbraio 2012.

11. In data 31 gennaio 2012 è stata comunicata ad Avron e a SCAF la data di conclusione della fase istruttorie ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

2) *Le evidenze acquisite*

12. Il messaggio segnalato è rappresentato da una comunicazione diffusa tramite posta, che riporta prestampati alcuni dati dei destinatari. Si tratta, in particolare, di un *modulo* dal titolo "**REGISTRO DEL MERCATO NAZIONALE**", seguito dalle indicazioni: "*N° di registro [...]*", "*rilevazione dei dati commerciali*" e "*cens. 5/2011*". Al centro del modulo vi sono due sezioni, una dal titolo "**registrazione originale**" che riporta, a caratteri ben leggibili, alcuni dati dell'impresa destinataria (ragione sociale, indirizzo, numero di telefono) e la seconda dal titolo "**modifiche alla registrazione originale**" da compilare da parte dell'impresa destinataria con i propri dati aggiornati o corretti, fornendo anche l'indicazione del settore di attività in cui opera (testi in grassetto nel testo originale).

13. Nella parte superiore del modulo, accanto all'indirizzo dell'impresa destinataria del messaggio, è riportata, a caratteri più ridotti rispetto al contesto del messaggio, la seguente informazione: "*La verifica annuale del registro dei dati relativi alla vostra impresa è in corso di aggiornamento. Vi preghiamo di confermare l'esattezza di questi dati. Nel caso in cui l'esattezza delle informazioni non sia confermata in tempo, i vostri dati potrebbero essere cancellati durante la prossima verifica. Le informazioni di base comprendono la ragione sociale, l'indirizzo e i numeri di telefono e fax. Nel caso in cui i dati siano incorretti, vi preghiamo di aggiornarli senza costi aggiuntivi*".

attraverso il sito internet www.avron-mn.com. Avron s.r.o. è una società indipendente e non appartenente ad alcuna organizzazione governativa. Vogliate utilizzare questo modulo se desiderate effettuare una registrazione completa dei dati riguardanti la vostra impresa a pagamento. Dopo averlo compilato e firmato, vi preghiamo di spedirlo utilizzando la busta apposta”.

14. Nella parte finale del modulo è riportata, a caratteri ugualmente ridotti la seguente informazione “Ordine: prestiamo il nostro consenso alla pubblicazione dei ns. dati ed assegniamo alla ditta Avron s.r.o. l’ordine di pubblicare le informazioni sopraccitate nel Registro del Mercato Nazionale su Internet come inserzione pubblicitaria per i prossimi tre anni. L’ordine è irrevocabile ed a pagamento se non viene annullato con lettera raccomandata entro e non oltre dieci giorni dalla data d’ordine. Fa fede il timbro postale. Il prezzo è di Euro 1270 all’anno da pagarsi alla presentazione della fattura. La decorrenza triennale inizia con la data d’emissione della prima fattura. L’ordine si prolunga automaticamente di anno in anno se la disdetta non perviene con lettera raccomandata al più tardi di tre mesi prima della scadenza. Luogo di adempimento del presente contratto è Bratislava. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è esclusivamente competente il Tribunale di Bratislava. La legge applicabile è esclusivamente la legge slovacca. Avron s.r.o. si riserva il diritto di agire nel luogo ove il committente ha sede, nonché il diritto di cedere a terzi tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal presente contratto [...]”.

15. Al modulo è acclusa una busta già indirizzata e preaffrancata da utilizzare per la spedizione dei dati al mittente.

16. Nelle richieste di intervento si lamenta l’ingannevolezza del messaggio sopra descritto poiché, nel suo complesso, dissimulerebbe il carattere oneroso del servizio di inserimento dati nella banca dati “Registro del Mercato Nazionale”, rappresentandolo come un’operazione di mero aggiornamento gratuito di dati aziendali. In particolare, tutti i segnalanti affermano di avere compilato il modulo, nel quale si richiede di confermare l’esattezza dei dati ivi trascritti - in alcuni casi errati o imprecisi¹ -, in quanto per la grafica e per i termini utilizzati (“N° di registro [...]”; “rilevazione dei dati commerciali”; “cens 5/2011”) ritenevano che provenisse dalle Camere di commercio o da qualche istituzione pubblica o che facesse parte di un’operazione di censimento delle imprese italiane avente carattere ufficiale. Al riguardo, agli atti del procedimento vi è la risposta di Infocamere S.C. p.A., con cui informa un’impresa richiedente di non gestire il “Registro del Mercato Nazionale”, di non avere rapporti con la società che lo gestisce e che tale “Registro” non può essere in alcun modo collegato o riconducibile all’archivio ufficiale del sistema camerale denominato “Registro delle Imprese”².

17. Secondo le numerosissime segnalazioni pervenute, solo dopo avere ricevuto la fattura di Avron, e quindi una volta scaduti i 10 giorni utili per esercitare il recesso, le imprese segnalanti si sarebbero rese conto di avere sottoscritto, involontariamente, un ordine triennale per la registrazione a pagamento a tale banca dati. Le oltre mille imprese segnalanti hanno informato, altresì, di avere comunicato ad Avron, per iscritto, la propria volontà di recedere da tale contratto, ma di avere ricevuto un diniego e ulteriori solleciti di pagamento.

¹ Cfr., ad esempio, la segnalazione del 30 agosto 2011, prot. 46575; la segnalazione del 25 agosto 2011, prot. 46068; la segnalazione del 20 luglio 2011, prot. 40869.

² Comunicazione di Infocamere S.C.P.A. pervenuta in data 30 gennaio 2012, prot. 15803.

18. Dalle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, risulta che la società Avron si è costituita ad aprile 2011 e gestisce una directory on line denominata "*Registro del Mercato Nazionale*"³. inoltre, sono circa 9.000 le imprese che hanno firmato e re-inviato il modulo, di queste 230 hanno provveduto al pagamento della relativa fattura⁴.

3) *Le argomentazioni delle Parti*

i. La società AVRON

19. Nella memoria del 20 gennaio 2012, la società Avron sottolinea che il sito *www.registro-mn.com* sarebbe uno strumento "*di visibilità e di promozione*" per le imprese registrate. In particolare, Avron ha inserito le informazioni di base di imprese italiane (ragione sociale, indirizzo, numeri di telefono e fax), senza alcun particolare criterio di raccolta dei nominativi. A seguito di ciò, tali dati sono risultati reperibili, gratuitamente, sul sito internet in questione. Una volta avvenuta "*la pubblicazione della directory sul sito*", Avron ha inviato il modulo oggetto del procedimento alle imprese registrate, al fine: di comunicare il numero di riferimento a ciascuna impresa, di verificare la correttezza delle informazioni di base inserite, di informare della possibilità di modificare a titolo gratuito tali dati direttamente sul sito, di informare della possibilità di aggiungere nella *directory* ulteriori informazioni (es. indirizzo *e-mail*, sito *internet*, settore di attività, logo, ecc.) dietro pagamento di un corrispettivo, compilando il modulo e inviandolo.

20. Secondo Avron, il messaggio pubblicitario diffuso conterrebbe tutti gli elementi necessari ai destinatari per una scelta commerciale consapevole. Infatti, il modulo distinguerebbe chiaramente la proposta commerciale e la proposta gratuita. In particolare, a detta del professionista, nel messaggio sarebbe indicato con chiarezza che il "*Registro del Mercato Nazionale*" è una banca dati che raccoglie informazioni su tutte le imprese italiane e nella descrizione della proposta commerciale verrebbero riportate, con modalità leggibili, le condizioni contrattuali. Con l'unica eccezione del titolo del modulo "*Registro del mercato nazionale*" e dei successivi titoli "*Registrazione originale*" e "*Modifiche alla registrazione originale*", il carattere tipografico utilizzato per i vari paragrafi del modulo sarebbe identico in ogni sua parte, senza sottolineature o altre evidenziazioni di sorta.

21. In definitiva, per Avron, il messaggio pubblicitario oggetto di valutazione non "*contiene elementi volti a "sviare" l'attenzione del lettore da una parte del messaggio piuttosto che all'altra*", ma sarebbe invece caratterizzato da assoluta trasparenza, correttezza e veridicità e non sussisterebbe alcuna possibilità di induzione in errore dei destinatari.

ii. La società SCAF

22. SCAF ha inviato una memoria, in data 7 febbraio 2012, nella quale afferma di avere compilato e rispedito, a luglio 2011, il modulo ricevuto da Avron, in quanto i termini in esso utilizzati [*"registrazione originale"*; "*modifiche alla registrazione originale*"] e la stessa denominazione della banca dati [*"Registro del Mercato Nazionale"*] facevano erroneamente intendere che vi fosse una precedente registrazione e che vi fosse un collegamento con il "*Registro delle Imprese*" della Camera di Commercio. La società avrebbe, pertanto, provveduto a compilare il modulo nella

³ Memoria pervenuta in data 20 gennaio 2012.

⁴ Memoria pervenuta in data 20 gennaio 2012.

convinzione che, in caso di mancata conferma dell'esattezza delle informazioni riportate nel modulo, avrebbe rischiato la cancellazione dei propri dati da un registro, che riteneva collegato al sistema camerale.

23. Successivamente, ad agosto 2011, SCAF ha ricevuto una comunicazione dalla AVRON con la quale veniva informata di avere concluso un contratto pubblicitario a pagamento, con la relativa fattura.

24. Come risulta dalla documentazione allegata alla memoria, ad agosto 2011 SCAF ha inviato una comunicazione di recesso, alla quale Avron ha risposto ricordando le condizioni contrattuali riportate sul modulo firmato, vale a dire che la revoca era possibile solo entro i 10 giorni dalla data di assegnazione dell'ordine e che l'ordine è valido per 3 anni. Successivamente, l'ufficio legale di Avron ha inviato a SCAF solleciti di pagamento, con addebitati gli interessi di mora.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

25. Il presente procedimento prende le mosse da oltre mille segnalazioni pervenute da professionisti che rappresentano di avere ricevuto la comunicazione di Avron descritta nei paragrafi precedenti.

26. Si tratta di una comunicazione improntata a notevole ambiguità, non fornendo informazioni chiare e trasparenti sulla natura dell'iniziativa editoriale promossa. In particolare, come risulta evidente dal modulo segnalato, i servizi gratuito e a pagamento vengono presentati con modalità tali da ingenerare nei destinatari il ragionevole convincimento che la sua compilazione, oltre che la relativa sottoscrizione e re-invio, facciano parte dell'aggiornamento gratuito dei dati dell'impresa in un registro collegato al sistema camerale. In tal senso depone la circostanza che tale comunicazione viene inviata da Avron senza alcuna previa richiesta da parte dei destinatari e lascia loro intendere di essere già iscritti ad una banca dati la cui denominazione [*“Registro del Mercato Nazionale”*] ricorda la denominazione dell'archivio ufficiale del sistema camerale [*“Registro delle Imprese”*]. Le due tabelle riportate al centro del modulo, una intitolata *“registrazione originale”* e l'altra *“modifiche alla registrazione originale”*, le cui dimensioni riempiono la quasi totalità del modulo stesso, sono una conferma di ciò. Né gli ulteriori elementi presenti sul modulo [*“N° registro ...”, “cens. 5/2011”*] veicolano nei destinatari l'esatta informazione sulla natura della *“prestazione”* offerta da Avron, inducendoli anzi a ritenere l'esistenza di una raccolta ufficiale, o di un *“censimento”* dei dati camerali.

27. Anche la formulazione usata nella prima parte del modulo [*“La verifica annuale del registro dei dati relativi alla vostra impresa è in corso di aggiornamento. Vi preghiamo di confermare l'esattezza di questi dati. Nel caso in cui l'esattezza delle informazioni non sia confermata in tempo, i vostri dati potrebbero essere cancellati durante la prossima verifica. Le informazioni di base comprendono la ragione sociale, l'indirizzo e i numeri di telefono e fax. Nel caso in cui i dati siano incorretti, vi preghiamo di aggiornarli senza costi aggiuntivi attraverso il sito internet www.avron-mn.com. Avron s.r.o. è una società indipendente e non appartenente ad alcuna organizzazione governativa. Vogliate utilizzare questo modulo se desiderate effettuare una registrazione completa dei dati riguardanti la vostra impresa a pagamento [...]”*] induce a credere che si tratti di un registro consolidato mentre è stato creato soltanto pochi mesi prima dell'invio della comunicazione.

28. Si può, pertanto, ritenere che nel modulo viene dato eccessivo risalto alla parte contenente la richiesta dei dati delle imprese destinatarie, come se il fine della comunicazione fosse essenzialmente conoscitivo e correlato alla prestazione gratuita, mentre la reale finalità del messaggio emerge soltanto dalle condizioni contrattuali riportate, a caratteri di minori dimensioni, nella parte finale del messaggio, quando ormai è stata elusa la soglia naturale di attenzione dei destinatari stessi⁵.

29. Inoltre, secondo quanto indicato da alcuni segnalanti, il modulo inviato da Avron riporta qualche dato dei destinatari con imprecisioni ed errori, il che evidentemente li induce a rinviarlo per correggere le predette imprecisioni o errori relativi alla propria impresa, da cui potrebbero derivare danni sul piano commerciale (es. potenziali perdite di contatti utili da parte di committenti).

30. In definitiva, la struttura complessiva ed il tenore letterale della comunicazione inviata da Avron alle imprese italiane lasciano intendere, da un lato, l'esistenza di una pre-esistente registrazione ad un "Registro" collegato con il sistema camerale e/o di un censimento da parte del sistema camerale, dall'altro, la gratuità dell'aggiornamento dei dati presenti sul modulo ricevuto, inducendo i destinatari a rispettarlo, per mantenere tale registrazione o per rispondere ad un censimento o ancora per correggere eventuali dati errati o non aggiornati.

31. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il messaggio pubblicitario diffuso da Avron integra una violazione degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto per come si presenta ed è congeniato è caratterizzato da rilevanti profili di ambiguità e, in ogni caso, non consente ai destinatari di percepire la natura, le caratteristiche e le condizioni economiche dell'iniziativa pubblicizzata, pregiudicandone il comportamento economico.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

32. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 8, comma 13, del Decreto Legislativo n. 145/2007: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

33. Con riguardo alla gravità della violazione, essa appare elevata tenuto conto delle particolari modalità di diffusione del messaggio, distribuito a mezzo posta, e dell'ampiezza della diffusione, avvenuta sul territorio nazionale, elementi che rendono il messaggio suscettibile di raggiungere direttamente e in maniera capillare un elevato numero di destinatari. Secondo quanto comunicato da Avron in data 20 gennaio 2011, essa ha sottoscritto con imprese italiane circa 9.000 contratti. Sotto il profilo della gravità rileva anche il pregiudizio economico causato dalla condotta illecita.

⁵ Cfr. in tal senso, sentenza del TAR Lazio n. 4319/2008, relativa ad una analoga fattispecie, nella quale viene affermata, sempre a proposito di un modulo inviato ad imprese italiane che promuoveva, contestualmente, un aggiornamento gratuito di dati indicati sul modulo stesso e l'iscrizione a pagamento in una banca dati on line, la portata confusoria di tale modulo nel quale "...la reale finalità traspare soltanto dalle condizioni contrattuali riportate nella parte terminale del testo 'con il rischio, perciò, che, elusa ormai la soglia naturale di attenzione, al lettore [possa] essere carpita una sottoscrizione apposta senza un'adeguata consapevolezza delle sue reali implicazioni', assumendo pertanto 'rilevo la circostanza che, proprio in conseguenza delle modalità di presentazione del messaggio ... una parte dei destinatari (pur mediamente avveduti, come può esserlo un imprenditore commerciale) potrebbe avere firmato il relativo modulo o ancora sottoscriverlo senza la consapevolezza all'uopo necessaria, per essere stati aggirati, attraverso la tecnica espositiva descritta, i suoi meccanismi di vigilanza' " (caso IP93-European City Guide).

Al riguardo, si rileva che la registrazione alla banca dati on line “*Registro del Mercato Nazionale*” costa 1.270 euro all’anno e ha durata minima di tre anni.

34. In ordine alla durata della violazione, in base alle evidenze agli atti risulta che il messaggio sia stato diffuso da giugno 2011 e sia ancora in diffusione.

35. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società AVRON s.r.o. nella misura di 100.000 €(centomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che il messaggio in esame risulta ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto idoneo, nella sua presentazione complessiva, a indurre in errore i destinatari in relazione alle caratteristiche, alla natura e alle condizioni economiche dell’iniziativa pubblicizzata e pertanto suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Avron s.r.o., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pubblicità ingannevole illecita, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e ne vieta l’ulteriore diffusione;

b) di irrogare alla AVRON s.r.o. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 €(centomila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 8, comma 12, del Decreto, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
